

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

SENTENZA
N. 1040
REGISTRO GENERALE
N. 9801/2014

- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

1716 E 970

Uditore difensore Avv. L. L. O. L. L. O. K. E. L. L.

RITENUTO IN FATTO

1. G. [REDACTED] P. [REDACTED] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, in data 6-6-2013, con la quale, in riforma della sentenza assolutoria emessa in primo grado, il giudice di seconde cure dichiarava l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 334 cod. pen., perché, quale custode dei terreni sottoposti a sequestro, disperdeva e/o sottraeva i cumuli di materiale presenti al momento del sequestro e distruggeva gli scavi sequestrati, attraverso il ritombamento degli stessi, allo scopo di favorire il proprietario.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte territoriale ha automaticamente inferito la volontà di favorire il proprietario dei terreni sequestrati dalla difformità dell'agire dell'imputato rispetto alle prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale di ripristino del 23/11/2009. Ma tale difformità è inidonea a lumeggiare i motivi che l'hanno determinata e il dolo specifico avrebbe dovuto formare oggetto di dimostrazione, tanto più che proprio la puntuale esecuzione dei lavori di ripristino avrebbe cancellato ogni prova del contestato illecito ambientale. Infatti, la situazione dei luoghi era quella che è stata accertata in data 27/11/2009 proprio perché le abbondanti precipitazioni intervenute determinarono l'interruzione dei lavori di ripristino imposti dalla pubblica amministrazione. Di qui la richiesta di proroga avanzata dall'imputato, proprio per ottemperare all'ordinanza sindacale di ripristino. Se i lavori fossero stati invece terminati, il reato ambientale non sarebbe stato accertabile, neppure nei limiti di quanto effettuato in data 27/11/2009. È stata dunque proprio l'esecuzione parziale, e forse non corretta, delle direttive della pubblica amministrazione a consentire il prosieguo delle investigazioni, perché il compiuto adempimento avrebbe cancellato ogni traccia utile. Eppure è proprio dall'incompleta ottemperanza all'ordinanza del 13-11-2009 che la Corte territoriale inferisce la sussistenza del reato, con motivazione palesemente illogica. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., 13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo", indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516). Occorre però tenere presente che il giudice di appello, qualora riformi totalmente, come nel caso in disamina, la decisione di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell'imputato, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dimostrandone in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza (Sez. U. 12-7-2005, Mannino). Viceversa, nel caso di specie, la Corte territoriale

ha ribaltato l'epilogo decisorio senza confutare le argomentazioni della sentenza di primo grado, a sostegno della assoluzione, in ordine alla ravvisabilità dell'elemento soggettivo del reato. Per di più, l'apparato logico posto a base della sentenza di secondo grado non è esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità. La Corte territoriale si è infatti limitata a dar atto di quanto emerso dalle acquisizioni probatorie circa la dispersione dei cumuli di materiali e di rifiuti che erano stati rinvenuti alcuni mesi prima ed il livellamento del terreno, con parziale ritombamento degli scavi dai quali erano emersi quei rifiuti interrati che avrebbero dovuto essere successivamente analizzati, ai fini della loro esatta classificazione. L'apparato giustificativo del decisum non può però ridursi alla semplice riproduzione delle risultanze acquisite, dovendo il giudice trarre una sintesi logica dal materiale probatorio disponibile e dare puntuale risposta alle argomentazioni difensive (Cass. Sez. 6, 11-2-2008, n. 34042/07, Napolitano). Sulla base di tali criteri, il giudice di merito avrebbe dunque dovuto ricostruire, con precisione, l'accaduto, in stretta aderenza alle risultanze processuali, e verificare se queste ultime, valutate non in modo parcellizzato ma in una prospettiva unitaria e globale, potessero essere ordinate in una costruzione razionale e coerente, di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare sul solido terreno della verità processuale (Cas. 25-6-1996, Cotoli, rv. n. 206131).

2. In questa prospettiva, non può non rilevarsi come difetti una disamina della tematica relativa alla ravvisabilità del dolo del reato contestato, alla luce di quanto emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato in ordine al provvedimento con cui il Sindaco aveva ordinato di procedere, entro e non oltre 30 giorni, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi. Dunque la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di espungere dall'ambito del plausibile la prospettazione secondo la quale l'imputato aveva agito per ottemperare all'ordine del sindaco. Trattandosi infatti di tematica relativa alla sussistenza del dolo del reato di cui all'art 334 cod. pen., nessun rilievo poteva assumere la problematica inerente all'illegittimità del provvedimento del Sindaco, emesso in costanza di un sequestro di cui non era stata richiesta la revoca alla competente autorità giudiziaria; né la problematica relativa all'inesatto adempimento, da parte dell'imputato, delle prescrizioni impartite dall'autorità amministrativa. Quest'ultimo profilo atteneva infatti alla corretta esecuzione del provvedimento sindacale e, su questo versante, ben poteva essere valutata la ravvisabilità di una responsabilità dei destinatari dell'atto per la difettosa ottemperanza all'ordinanza sindacale ma la trasposizione di questa problematica sul terreno dell'accertamento del dolo del reato di cui all'art 334 cp appare del tutto indebita. La Corte territoriale avrebbe infatti dovuto esplicitare le ragioni per le quali dall'inesatto adempimento all'ordine dell'autorità amministrativa ha ritenuto, con evidente salto logico, di poter inferire che la vera finalità dell'agire dell'imputato era esclusivamente l'alterazione dello stato dei luoghi, onde impedire l'analisi e la classificazione dei rifiuti rinvenuti in loco. Tale asserto collide poi anche con quanto emerge dalla motivazione della sentenza gravata circa il fatto che l'imputato personalmente aveva chiesto al Sindaco la concessione di una proroga di sei mesi proprio per poter provvedere agli incombenzi necessari ad ottemperare all'ordinanza: richiesta che mal si concilia con l'affermazione secondo cui, dopo soli quattro giorni, lo stato dei luoghi era, di fatto, irreparabilmente alterato, con conseguente raggiungimento, se la prospettiva fatta propria dalla Corte territoriale fosse valida, dell'obiettivo perseguito dall'imputato e correlativa inutilità della richiesta di proroga. La Corte territoriale avrebbe dunque dovuto chiarire i motivi per i quali ha ritenuto inattendibile la prospettazione difensiva secondo cui l'imputato, persona certamente non esperta di diritto, trovandosi di fronte a un provvedimento dell'autorità amministrativa, ha ritenuto di essere obbligato ad ottemperarvi, sia pur procedendo, nella fase esecutiva, in modo non corretto,

come ampiamente illustrato dai giudici di merito. Questa prospettazione era perfettamente in linea con le risultanze acquisite ed enucleabili dalla trama motivazionale della pronuncia in disamina. Qualora dunque la prospettazione difensiva sia estrinsecamente riscontrata da alcuni dati oggettivi, il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente, dimostrandone in modo rigoroso l'inattendibilità, attraverso un adeguato apparato argomentativo. Più in generale, occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall'oggettività delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formula dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all'esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Cass., Sez. 1, n. 4111 del 24-10-2011, Rv. 251507). Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell'"oltre il ragionevole dubbio", soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez. 1 n. 17921 del 3-3-2010, Rv. 247449; Sez. 1 n. 23813 dell'8-5-2009, Rv. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21-5-2008, Rv. 240763). La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica infatti che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa (Sez. 4, n. 30862 del 17-6-2011, Rv. 250903; Sez. 4, n. 48320 del 12-11-2009, Rv. 245879). Obbligo che, nel caso sub iudice, non può dirsi adempiuto dalla Corte, la quale non ha preso adeguatamente in esame le deduzioni difensive e non è pervenuta alla riforma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato argomentativo coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti (Sez. U. 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767).


3. La sentenza impugnata va dunque annullata. D'altronde, non appare possibile, in un eventuale giudizio di rinvio, acquisire nuovi e significativi elementi di giudizio, attesa la semplicità dei lineamenti fattuali della regiudicanda, adeguatamente lumeggiati, nella loro materialità, nel giudizio di merito, onde l'annullamento va disposto senza rinvio (Sez. U. 30-10-2002, Carnevale) perché il fatto non costituisce reato.

PQM

ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.

Così deciso in Roma, all'udienza del 15-7-2015.

Il Consigliere estensore



Depositato in Cancelleria



oggi, 14 OTT. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Piera ESPOSITO

Il Presidente

